



Decreto Dirigenziale n. 299 del 17/12/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE -
PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO
"ALLESTIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER
CAPACITA' RICETTIVE OLTRE 10T/GIORNO" DA REALIZZARSI IN C/DA SAN
MARCELLO NEL COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN) - PROPOSTO DALLA
SOC. C.B.C. SRL - CUP 6988.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S. da ultimo aggiornata con D.D. n. 122 del 5.08.2014;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10.04.2015, pubblicata sul BURC n. 24 del 13.04.2015, sono stati

nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 130796 del 24/02/2014 contrassegnata con CUP 6988, la Soc. C.B.C. srl, con sede in San Leucio del Sannio (BN) alla c/da San Marcello, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "allestimento dell'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per capacità ricettive oltre 10t/giorno" da realizzarsi in c/da San Marcello nel Comune di San Leucio del Sannio (BN);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Ragone - Sammartino, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che su specifica richiesta prot. reg. n. 162563 del 6/03/2014, la società proponente ha trasmesso integrazioni documentali al progetto *de quo* acquisite al prot. reg. n. 284402 del 23/04/2014;
- d. che su specifica richiesta prot. reg. n. 370517 del 29/05/2014, la società proponente ha trasmesso integrazioni e chiarimenti al progetto *de quo* acquisite al prot. reg. n. 499976 del 17/07/2014;
- e. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 9/09/2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per i seguenti motivi:
 - non risulta presente adeguata documentazione cartografica a supporto di quanto dichiarato nello studio preliminare ambientale rispetto all'inquadramento programmatico dell'area;
 - la destinazione d'uso dell'area, secondo il PRG, è agricola;
 - non sono state fornite indicazioni circa le caratteristiche dimensionali dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e delle vasche di raccolta;
 - l'impatto sulla componente acqua si ritiene significativo in quanto le acque di seconda pioggia, non trattate e potenzialmente cariche di solidi sospesi sono recapitate in un fosso di guardia. Tale scarico non risulta al momento autorizzato;
 - l'impatto sulla componente aria, si ritiene non trascurabile in quanto le misure di mitigazione adottate per l'abbattimento delle polveri non sono sufficienti: i cumuli di mps non sono provvisti di sistemi di copertura e di abbattimento polveri, inoltre per le operazioni di conferimento non vengono descritte le misure adottate.

Si rilevano inoltre motivi ostativi, di natura tecnico-amministrativa, all'esercizio dell'attività legata alle osservazioni presentate dalla società CZ Immobiliare Srl supportate da adeguata documentazione relativa ad una sentenza del TAR con la quale si annulla il provvedimento n.725 del 2011 del Comune di San Leucio del Sannio, indicando nelle motivazioni, tra l'altro, che *"la zona in cui è ubicata l'area ha destinazione agricola, per cui, secondo le specifiche previsioni del PRG, non sono ivi consentite, se non costruzioni a servizio diretto del fondo agricolo, nonché impianti produttivi per la trasformazione di prodotti agricoli..."*, e che *"esiste immotivata inversione di comportamento del Comune di San Leucio che dopo aver adottato atti inibitori e sanzionatori ha deciso di operare un'inspiegabile sanatoria..."* relativamente alla legittimità di alcuni manufatti realizzati nell'area di interesse.

Inoltre la Soc. CZ Immobiliare s.r.l., proprietaria del sito in cui sorge l'attività della Soc. C.B.C., con nota del 06.06.2014 prot. n. 0389207, osserva che la stessa occupa tale area senza alcun titolo.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 649039 del 2/10/2014, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 9/09/2014 così come sopra riportato;

- b. che con nota prot. reg. n. 733700 del 3/11/2014, la Soc. C.B.C. ha trasmesso le osservazioni sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - al parere espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 9/09/2014, per ognuno dei punti sopra indicati, ha osservato quanto segue:
- la cartografia di base è stata prodotta, in particolare quella relativa alla strumentazione urbanistica e quella estratta dal web regionale;
 - pur avendo l'area una destinazione urbanistica agricola, il comune ha più volte rilasciato parere di compatibilità urbanistica. Inoltre l'impianto esiste prima dell'approvazione del PUC e la Legge Regionale n. 14/1982 indica che gli impianti di frantumazione inerti vanno localizzati su terreni agricoli improduttivi o scarsamente produttivi;
 - relativamente alla gestione delle acque meteoriche, sono stati prodotti grafici schematici e dalle pratiche autorizzate si deducono tali dimensioni;
 - lo scarico nel fosso di guardia sarà effettuato per le acque in eccesso nel caso di piena e qualora necessario si provvederà alla richiesta di scarico;
 - i sistemi di abbattimento delle polveri sono costituiti da un sistema di doccette da potenziare, da barriere a verde e da teli antipolvere;
- Relativamente ai motivi ostativi di natura tecnica amministrativa, dichiara che per i provvedimenti giudiziari pendono giudizi presso il Consiglio di Stato.
- c. che dette osservazioni sono state trasmesse al Gruppo istruttore, il quale, ha preso in esame le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 ed ha proposto la riconferma del parere di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale espresso in data 09/09/2014 in quanto:
1. la cartografia presentata non risulta sufficiente in quanto mancano le tavole di inquadramento rispetto al Piano di Coordinamento Provinciale ed al Piano di Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente. La cartografia relativa ai siti della Rete Natura 2000 risulta inoltre priva di legenda;
 2. la destinazione d'uso dell'area, secondo il PUC, è "zona EP- agricolo-produttiva" ed in riferimento alla Legge Regionale n. 14/1982 non risulta dimostrato che il terreno agricolo sia improduttivo o scarsamente produttivo;
 3. relativamente alla gestione delle acque meteoriche si ritiene che le indicazioni relative alle caratteristiche dimensionali dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e delle vasche di raccolta non siano deducibili dai grafici schematici e dalle pratiche autorizzate;
 4. l'impatto sulla componente acqua si ritiene significativo in quanto le acque di seconda pioggia, non trattate e potenzialmente cariche di solidi sospesi, sono recapitate in un fosso di guardia e tale scarico non risulta autorizzato;
 5. l'impatto sulla componente aria, si ritiene non trascurabile in quanto i cumuli di mps non sono provvisti di sistemi di copertura e di abbattimento polveri, inoltre per le operazioni di conferimento non sono state descritte le misure di mitigazione adottate;
 6. permangono motivi ostativi di natura tecnico-amministrativa in quanto risulta ancora valida la sentenza del TAR con la quale si annulla il provvedimento n.725 del 2011 del Comune di San Leucio del Sannio, indicando nelle motivazioni, tra l'altro, che *"la zona in cui è ubicata l'area ha destinazione agricola, per cui, secondo le specifiche previsioni del PRG, non sono ivi consentite, se non costruzioni a servizio diretto del fondo agricolo, nonché impianti produttivi per la trasformazione di prodotti agricoli..."*, e che *"esiste immotivata inversione di comportamento del Comune di San Leucio che dopo aver adottato atti inibitori e sanzionatori ha deciso di operare un'inspiegabile sanatoria..."* relativamente alla legittimità di alcuni manufatti realizzati nell'area di interesse.
- d. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 8/07/2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria delle osservazioni svolta dal sopra citato gruppo di riconfermare il parere di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale espresso in data 09/09/2014 in quanto:

- la cartografia presentata non risulta sufficiente in quanto mancano le tavole di inquadramento rispetto al Piano di Coordinamento Provinciale ed al Piano di Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente. La cartografia relativa ai siti della Rete Natura 2000 risulta inoltre priva di legenda;
 - la destinazione d'uso dell'area, secondo il PUC, è "zona EP- agricolo-produttiva" ed in riferimento alla Legge Regionale n. 14/1982 non risulta dimostrato che il terreno agricolo sia improduttivo o scarsamente produttivo;
 - relativamente alla gestione delle acque meteoriche si ritiene che le indicazioni relative alle caratteristiche dimensionali dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e delle vasche di raccolta non siano deducibili dai grafici schematici e dalle pratiche autorizzate;
 - l'impatto sulla componente acqua si ritiene significativo in quanto le acque di seconda pioggia, non trattate e potenzialmente cariche di solidi sospesi, sono recapitate in un fosso di guardia e tale scarico non risulta autorizzato;
 - l'impatto sulla componente aria, si ritiene non trascurabile in quanto i cumuli di mps non sono provvisti di sistemi di copertura e di abbattimento polveri, inoltre per le operazioni di conferimento non sono state descritte le misure di mitigazione adottate;
 - permangono motivi ostativi di natura tecnico-amministrativa in quanto risulta ancora valida la sentenza del TAR con la quale si annulla il provvedimento n.725 del 2011 del Comune di San Leucio del Sannio, indicando nelle motivazioni, tra l'altro, che *"la zona in cui è ubicata l'area ha destinazione agricola, per cui, secondo le specifiche previsioni del PRG, non sono ivi consentite, se non costruzioni a servizio diretto del fondo agricolo, nonché impianti produttivi per la trasformazione di prodotti agricoli...."*, e che *"esiste immotivata inversione di comportamento del Comune di San Leucio che dopo aver adottato atti inibitori e sanzionatori ha deciso di operare un'inspiegabile sanatoria..."* relativamente alla legittimità di alcuni manufatti realizzati nell'area di interesse.
- e. che con nota prot. reg. n. 692496 del 15/10/2015, si è provveduto a comunicare al proponente l'esito della Commissione del 8/07/2015, sopra riportato;
- f. che la Soc. C.B.C. srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 17/02/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e n. 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 62/2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 9/09/2014 e 8/07/2015, il progetto "allestimento dell'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per capacità ricettive oltre 10t/giorno" da realizzarsi in c/da San Marcello nel Comune di San Leucio del Sannio (BN), proposto dalla Soc. C.B.C. srl, con sede in San Leucio del Sannio (BN) alla c/da San Marcello, in quanto:
 - la cartografia presentata non risulta sufficiente in quanto mancano le tavole di inquadramento rispetto al Piano di Coordinamento Provinciale ed al Piano di Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente. La cartografia relativa ai siti della Rete Natura 2000 risulta inoltre priva di legenda;
 - la destinazione d'uso dell'area, secondo il PUC, è "zona EP- agricolo-produttiva" ed in riferimento alla Legge Regionale n. 14/1982 non risulta dimostrato che il terreno agricolo sia improduttivo o scarsamente produttivo;
 - relativamente alla gestione delle acque meteoriche si ritiene che le indicazioni relative alle caratteristiche dimensionali dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e delle vasche di raccolta non siano deducibili dai grafici schematici e dalle pratiche autorizzate;
 - l'impatto sulla componente acqua si ritiene significativo in quanto le acque di seconda pioggia, non trattate e potenzialmente cariche di solidi sospesi, sono recapitate in un fosso di guardia e tale scarico non risulta autorizzato;
 - l'impatto sulla componente aria, si ritiene non trascurabile in quanto i cumuli di mps non sono provvisti di sistemi di copertura e di abbattimento polveri, inoltre per le operazioni di conferimento non sono state descritte le misure di mitigazione adottate;
 - permangono motivi ostativi di natura tecnico-amministrativa in quanto risulta ancora valida la sentenza del TAR con la quale si annulla il provvedimento n.725 del 2011 del Comune di San Leucio del Sannio, indicando nelle motivazioni, tra l'altro, che *"la zona in cui è ubicata l'area ha destinazione agricola, per cui, secondo le specifiche previsioni del PRG, non sono ivi consentite, se non costruzioni a servizio diretto del fondo agricolo, nonché impianti produttivi per la trasformazione di prodotti agricoli...."*, e che *"esiste immotivata inversione di comportamento del Comune di San Leucio che dopo aver adottato atti inibitori e sanzionatori ha deciso di operare un'inspiegabile sanatoria..."* relativamente alla legittimità di alcuni manufatti realizzati nell'area di interesse.
2. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
3. DI trasmettere il presente atto:
 - al proponente;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio